



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Divisione IV - Mezzi di Produzione
Prot. N.º 41009

OGGETTO: Legge 25.11.71, n. 1096 - ALLE IMPRESE IMPORTATRICI DI
Art. 37: Importazione prodotti sementieri Prodotti Sementieri
a scopo sperimentale.

e.p.c.

24 ottobre 74
D.P.A. I

Roma
ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
Produttori Selezionatori
Sementi Agricole e Costitu
tori di nuove razze vegetali
(A.I.S.S.)
~~Ag~~ Agotevere degli Anguillara, 9
00153 - R O M A
~~AL SINDACATO NAS. ESPORTATORI~~
~~IMPORTATORI~~ Ortofrutticoli ed
Agrumari
Piazza G.G. Belli, 2
00153 - R O M A
ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE per
la Cerealicoltura
Via Cassia, 176
00191 - R O M A
ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE per
le Colture Foraggere
Viale Piacenza, 25
20075 - LCDI (Milano)
ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE per
le Colture Industriali
Via di Corticella, 133
40129 - BOLOGNA
ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE per
l'Orticoltura
Via F. Conforti, 11
84100 - SALERNO
ALL'ENTE NAZ. SEMENTI ELETTTE
Via F. Wittgens, 4
20123 - MILANO
ALLA DIREZIONE GENERALE
TUTELA ECONOMICA - Div. X
Repressione Frodi
S E D E

L'art. 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
concede al Ministero per l'agricoltura e per le foreste,
"sentiti gli organi scientifici competenti", la facoltà
di "autorizzare l'introduzione e la circolazione nel ter
ritorio nazionale, in deroga alle disposizioni della in
dicata legge, di limitati quantitativi di prodotti semen
tieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di mi
glioramento genetico".

./.

Si ritiene che analoga discrezionalità valga per le cultivar di produzione nazionale non ancora iscritte nel catalogo e per le quali s'intende sperimentarne le caratteristiche.

Si come le richieste per ottenere tale autorizzazione non sempre aderiscono allo spirito e alla lettera della norma sopra indicata si rendono necessari alcuni chiarimenti in merito.

E' da osservare, innanzi tutto, che la disposizione in discorso ammette la deroga per l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti sementieri ma non la loro commercializzazione: ciò significa che i prodotti che beneficiano della deroga non possono essere venduti.

E' da sottolineare inoltre che, trattandosi di effettuare delle prove, i quantitativi ammissibili alla concessione debbono essere limitati e da commisurarsi con le prove in parola.

In proposito la legge ed il Regolamento di applicazione non indicando alcun parametro cui attenersi rimettono alla discrezionalità dell'Amministrazione la quantità da autorizzare.

Nell'avvalersi della facoltà concessagli dalla legge il Ministero intende determinare i quantitativi considerando la natura della sperimentazione programmata e le caratteristiche tecniche e colturali della specie.

Le autorizzazioni saranno subordinate, oltre che dalla razionalità dell'impostazione delle prove, alla conoscenza delle Aziende ove tali prove verranno effettuate onde consentire al Servizio di Sperimentazione di questo Ministero di seguire, ove si ritenga opportuno, lo svolgimento delle medesime.

Sarà parimenti opportuno che si specifichi - nel caso di varietà di costituzione straniera - la situazione delle varietà, che si intendono far circolare, nei confronti del registro dello stato di provenienza o dei registri di altri Stati.

Per quanto sopra accennato le richieste di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 37 della legge sopra indicata dovranno contenere in modo chiaro le seguenti notizie:

- a) posizione della varietà nei confronti di registri delle varietà di altri Stati (escluso per le varietà italiane), ovvero, nel caso di materiale destinato a ricerche genetiche, la principale caratteristica; le relative quantità richieste e la dogana d'importazione;

- b) scopo della prova, criteri generali di esecuzione, superficie complessiva occupata;
- c) esatto indirizzo delle aziende ove si svolge la sperimentazione.

Dato che la sperimentazione rientra tra i compiti primari di questo Ministero, ed atteso il notevole contributo che essa può dare al progresso tecnico dell'agricoltura, sarà gradito conoscere i risultati conseguiti dalle prove per le quali è stata concessa l'autorizzazione in argomento.

Al fine di evitare possibili contestazioni si rammenta che a norma dell'art. 28 del Regolamento di applicazione della legge in oggetto, i prodotti sementieri di che trattasi, devono essere accompagnati da documenti di viaggio dai quali risulti, oltre all'indicazione della specie e della varietà, anche quelle relative allo speditore, al destinatario, alla data di spedizione, al peso ed agli estremi dell'autorizzazione ministeriale innanzi accennata.

IL MINISTRO